

LO STATUTO DEL FEDELE, CARDINE DEL SISTEMA ECCLESIALE

THE CANONICAL CONDITION OF THE FAITHFUL
AS THE CORNERSTONE OF THE ECCLESIAL SYSTEM

MASSIMO DEL POZZO*

RIASSUNTO: Il contributo individua nello statuto del fedele il cardine del sistema ecclesiale e la radice (costituzionale) delle diverse branche scientifiche. I diritti dei fedeli forniscono un'impostazione apodittica e direttiva chiara a tutto l'ordinamento. Lo sforzo dell'analisi è prevalentemente epistemologico e concettuale. La ricostruzione si sofferma sulle tre modalità d'influsso dei diritti fondamentali nell'ordine ecclesiale: diretta (l'intrinseca spettanza dei beni salvifici), derivativa (l'assetto dell'organizzazione ecclesiastica, delle condizioni canoniche e della disciplina latina e orientale) e congiunta alle acquisizioni umane in riferimento ai c.d. beni strumentali (l'apparato normativo, l'attività amministrativa, il settore giudiziario e penale). La tesi prospettata è l'affermazione di un diritto per valori e per principi di matrice costituzionale.

PAROLE CHIAVE: statuto del fedele, diritti fondamentali, sistema canonico.

ABSTRACT: This article identifies the canonical condition of the faithful as the cornerstone of the ecclesial system and the (constitutional) root of its different scientific branches. The rights of the faithful serve as a clear and demonstrable directive for the entire juridical system. The focus of this analysis is primarily epistemological and conceptual in nature, centering around the three modes of influence of these fundamental rights within the ecclesial order: direct (the intrinsic "dueness" of the salvific goods); derived (the structure of ecclesiastical organization, of canonical conditions, and of the Latin and Eastern disciplines); and that which is united with human acquisitions in reference to so-called instrumental goods (the normative structure, administrative activity, and the judicial and penal sectors). The thesis proposed is that of the affirmation of a system of law based on values and principles of a constitutional nature.

KEYWORDS: canonical condition of the faithful, fundamental rights, canonical system.

* Professore ordinario di Diritto costituzionale canonico, Pontificia Università della Santa Croce, delpozzo@pusc.it

SOMMARIO: 1. I diritti dei fedeli come capisaldi dell'ordinamento canonico. - 2. La prospettiva assiologica ed epistemologica di riferimento. - 3. L'intrinseca spettanza relativa ai beni essenziali della comunione. - 4. L'assetto derivativo del sistema. - 4.1. Organicità, diaconalità e buon governo dell'organizzazione ecclesiastica. - 4.2. Conformità e funzionalità degli statuti delle condizioni canoniche. - 4.3. Coerenza e distinzione tra la disciplina latina e orientale. - 5. Il concorso umano-divino relativo ai "beni strumentali". - 5.1. Razionalità e formalizzazione dell'apparato normativo. - 5.2. Legittimità, efficacia e garanzia dell'attività amministrativa. - 5.3. Legalità e presunzione di innocenza penale. - 5.4. Imparzialità, pubblicità e difesa nei processi giudiziari. - 6. Un diritto per valori e per principi.

1. I DIRITTI DEI FEDELI COME CAPISALDI DELL'ORDINAMENTO CANONICO

«**A**QUESTA dottrina [la partecipazione di tutti i membri del popolo di Dio al triplice ufficio di Cristo] si riconnette anche quella che riguarda i doveri e i diritti dei fedeli, e particolarmente dei laici;...».¹ Lo statuto del fedele, pur evidenziato tra le "novità" ecclesiologiche recepite dal Codice, non riceve una particolare esaltazione o enfaticizzazione nella presentazione del testo codiciale. L'acceso dibattito sui diritti fondamentali, contestuale alla promulgazione, ha indotto probabilmente a ridimensionare la portata formale del disegno costituzionale, senza mutarne troppo la sostanza. Nella letteratura canonistica tuttavia è abbastanza ricorrente la convinzione dell'apporto decisivo costituito dagli *iura omnium christifidelium*.² L'ammissione abbastanza diffusa secondo cui lo statuto del fedele rappresenta l'acquisizione più significativa e importante delle codificazioni vigenti, non trova però sempre adeguato riscontro a livello concettuale ed epistemologico. Queste pagine vorrebbero allora contribuire a chiarire meglio l'influenza e la pervasività dello schema delineato non attraverso il concreto esame di singole disposizioni ma valutando l'assetto e il complesso del piano legislativo.³

¹ GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Sacrae disciplinae leges*, 25 gennaio 1983. L'affermazione fa seguito alla descrizione degli elementi che caratterizzano l'immagine vera e genuina della Chiesa (la Chiesa come popolo di Dio, l'autorità gerarchica come servizio, la dottrina della comunione, la partecipazione al triplice ufficio di Cristo).

² Cfr. ad es. P. LA TERRA, *Doveri-diritti fondamentali dei fedeli e Lex Ecclesiae fundamentalis. La formalizzazione dei doveri-diritti fondamentali dei fedeli nei progetti di LEF fino al Codice di diritto canonico del 1983*, Ragusa, CI.DI.BI., 1995; D. LE TOURNEAU, *Droits et devoirs fondamentaux des fidèles et des laïcs dans l'Église*, Montreal, Wilson & Lafleur, 2011; L. OKULIK, *La condición jurídica del fiel cristiano. Contribución al estudio comparado del Codex iuris canonici y del Codex canonum ecclesiarum orientalium*, Roma, Pontificia Università Lateranense, 1995. È significativo che la codificazione orientale abbia anteposto lo statuto a tutto il resto (Titolo I. *I fedeli e i loro diritti e doveri*).

³ «L'idea centrale che ha ispirato e guidato il presente testo è che i diritti dei fedeli costitui-

I *diritti dei fedeli* costituiscono il *fondamento* e il *fulcro* della giuridicità ecclesiale. Piace quindi sottolineare che la configurazione dello statuto giuridico fondamentale del cristiano rappresenta al contempo la base o il principio della giustizia nel popolo di Dio e l'asse o il perno attorno a cui ruota tutto l'ordine ecclesiale. I concetti di 'fondamento' e di 'fulcro' segnalati paiono scontate conseguenze dell'impianto personalistico del sistema ecclesiale. Non c'è evidentemente diritto senza il rispetto delle spettanze primordiali della persona.⁴ Qualunque attribuzione o ripartizione di beni poi non può che conformarsi al patrimonio essenziale del cristiano. Il fenomeno giuridico in pratica richiede il necessario riferimento alla natura dell'oggetto e del soggetto considerato. La *dignità del fedele* rappresenta dunque il parametro essenziale di ogni espressione di giustizia nella Chiesa.

Nell'orizzonte ecclesiale la "centralità dei diritti fondamentali nell'ordinamento canonico" però è meno pacifica e assodata di quanto sembri, non solo da un punto di vista pratico e operativo ma anche concettuale e intellettuale. La svolta della concezione ecclesiologica dal modello societario a quello comunitario sancita dall'illuminazione conciliare ha suggellato un'impostazione condivisa e partecipata dell'organismo salvifico.⁵ Il nucleo della Chiesa non è costituito perciò dal clero o dalla gerarchia ma dal "semplice battezzato". Questa consapevolezza non solo stenta a prendere piede nel popolo cristiano, ma si scontra spesso con la mentalità e il costume diffuso (anche da parte dei Pastori). L'esaltazione dell'apparato e della struttura ufficiale spesso sminuiscono e oscurano il piano personale e l'autonomia dei singoli. Lo "scandalo" degli abusi sessuali di alcuni chierici (al di là dei deprecabili e protratti comportamenti delittuosi, spesso si condanna soprattutto la leggerezza e la reticenza dell'autorità) nasceva non di rado proprio da un fallace intento di difesa della fama e del decoro dell'istituzione ecclesiastica a scapito dei fedeli.⁶ Malintesi eccessi di potere "corporativi" possono essere

scono i *capisaldi nodali e strutturali dell'intero sistema canonico*» (M. DEL POZZO, *Lo statuto giuridico fondamentale del fedele*, Roma, EDUSC, 2018, p. 11). Questo scritto costituisce una giustificazione di quest'idea.

⁴ Cfr. J. FORNÉS, *Fiel*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, a cura di J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, III, Cizur Menor, Thomson Reuters Aranzadi, 2012 [= DGDC], pp. 984-988; G. LO CASTRO, *Il mistero del diritto. I - Del diritto e della sua conoscenza*, Torino, Giappichelli, 1997, pp. 1-2; ID., *Il soggetto e i suoi diritti nell'ordinamento canonico*, Milano, Giuffrè, 1985.

⁵ Cfr. A. ACERBI, *Due ecclesiologie. Ecclesiologia giuridica ed ecclesiologia di comunione nella «Lumen Gentium»*, Bologna, EDB, 1975; M. DE SALIS AMARAL, *Una Chiesa incarnata nella storia. Elementi per una rilettura della Costituzione Lumen gentium*, Roma, EDUSC, 2017.

⁶ «A partire dalla metà degli anni Sessanta semplicemente non è stato più applicato. Dominava la convinzione che la Chiesa non dovesse essere una Chiesa di diritto, ma una Chiesa dell'amore; che non dovesse punire. (...) In quell'epoca anche persone molto capaci hanno subito uno strano oscuramento del pensiero. Oggi dobbiamo imparare nuovamente che

individuati probabilmente anche nella sfera patrimoniale o amministrativa. L'accentuazione potestativa dell'azione ecclesiale ovviamente non riguarda solo le anomalie o le disfunzioni ma in genere l'impegno e la solerzia caritativa e apostolica. La prevalenza e, talora, addirittura l'assorbimento del profilo istituzionale nella missione evangelizzatrice continuano comunque non a caso a fornire lo schema di riferimento mediatico e populistico dominante. L'effettivo protagonismo del santo popolo di Dio – costantemente richiamato dal Papa⁷ – resta insomma un'aspirazione abbastanza lontana e difficile da riscontrare.

In tale prospettiva la sentita emersione dell'esigenza degli *iura fidelium* nella discussione canonistica postconciliare, prima ancora che nella codificazione,⁸ non ha fornito solo un nuovo oggetto di analisi e di studio per i giuristi ecclesiali, ha offerto anche la decisiva chiave di lettura e di "decodificazione" dell'ordine sociale giusto del popolo di Dio. Lo statuto del fedele manifesta insomma l'ottica o la lente attraverso cui osservare la realtà giuridica nella Chiesa. Vale la pena chiarire che i diritti essenziali del cristiano differiscono evidentemente dai diritti fondamentali della logica costituzionale civilistica per il contenuto e la portata (si riferiscono anche a beni soprannaturali e a un ordinamento transpersonale e trascendente⁹) ma non per l'impostazione giuridica ed il significato ermeneutico. La configurazione della spettanza è pertanto primaria e costitutiva e il valore interpretativo è complessivo e sistematico.¹⁰ L'istanza personalistica che presiede la retta

l'amore per il peccatore e l'amore per la vittima stanno nel giusto equilibrio per il fatto che io punisco il peccatore nella forma possibile e appropriata: in questo senso nel passato c'è stata un'alterazione della coscienza per cui è subentrato un oscuramento del diritto e della necessità della pena» (BENEDETTO XVI, *Luce del mondo. Il Papa, la Chiesa e i segni dei tempi. Una conversazione con Peter Seewald*, Città del Vaticano, LEV, 2010, p. 47).

⁷ Cfr. ad es. FRANCESCO, es. ap. *Evangelii gaudium*, 24 novembre 2013, n. 125; *Lettera al Card. Marc Ouellet, Presidente della Pontificia Commissione per l'America Latina*, 19 marzo 2016; *Incontro con i Vescovi*, Santiago del Cile, 16 gennaio 2018.

⁸ Cfr. D. CENALMOR, *Los derechos fundamentales en el ámbito canónico. Origen y términos de la discusión*, «Fidelium Iura» 15 (2005), pp. 11-32; M. DEL POZZO, *Derechos fundamentales*, in DGDC, III, pp. 209-212; J. OTADUY, *Derechos de los fieles (1980-2000)*, «Fidelium Iura» 10 (2000), pp. 46-52.

⁹ «In cosa consiste il processo di istituzionalizzazione? L'istituzione (nel significato applicabile al fenomeno qui studiato) comprende un elemento permanente che consente al gruppo sociale istituzionalizzato di conservare la propria identità nonostante il succedersi delle persone. [...] L'elemento permanente nell'ordine sociale e giuridico (al quale facciamo qui esclusivo riferimento) può essere soltanto una volontà fondazionale oggettivantesi nella creazione di vincoli tra i fedeli e gli organi; configurantesi cioè in una struttura giuridica oggettivamente esistente e permanente» (J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano, Giuffrè, 1989, pp. 160-161).

¹⁰ L'aspetto sistematico integra un criterio fondamentale per l'accesso al dato di fede (per l'ermeneutica biblica cfr. ad es. CCE 112).

antropologia trova in pratica un riscontro ordinamentale chiaro e trasparente proprio nella promozione della dignità e libertà dei figli di Dio. Il cambio di paradigma epistemologico perché il “diritto vigente” si trasformi anche in “diritto vivente” richiede probabilmente ancora un certo affinamento e consolidamento operativo.¹¹

2. LA PROSPETTIVA ASSIOLOGICA ED EPISTEMOLOGICA DI RIFERIMENTO

Individuate le coordinate essenziali del costituzionalismo canonico, cerchiamo ora di mostrare le *virtualità operative e gnoseologiche dello statuto del fedele*. Abbiamo accennato ad un'intrinseca portata assiologica e apodittica della scienza costituzionale nell'intitolazione, conviene anzitutto chiarire meglio tali concetti. La prudenza giuridica è intimamente connessa al bene perseguito e alla dimostrazione della ragionevolezza dei comportamenti.¹² Il costituzionalista, chiamato a determinare i cardini dell'assetto sociale, considera pertanto la bontà profonda delle cose (valori) e matura convincimenti globali sulla base della logica e dell'esperienza (principi). I principi di riflessione si trasformano evidentemente in criteri di giudizio e direttive pratiche di azione,¹³ assumono pertanto una funzione di guida e orientamento per le altre formalità scientifiche (in questo senso è un sapere apodittico e dimostrativo). Allo scopo, per così dire, sostanziale o contenutistico si associa anche quello conoscitivo ed esplicativo. La graduazione o progressione della giuridicità si riverbera infatti anche sull'apprendimento e sulla comprensione. Orbene lo statuto fondamentale del fedele rappresenta la base di ogni diritto e spettanza nella Chiesa e il presupposto necessario per ogni specifica elaborazione scientifica (sacramentale, processuale, penale, ecc.). Non c'è valore o principio canonico insomma che non possa essere ricondotto alla sfera giuridica primaria del cristiano. L'esplicitazione e l'approfondimento della matrice statutaria fondamentale è appunto l'obiettivo di questo contributo.

In queste pagine non intendiamo procedere certo a una ricostruzione analitica e complessiva dell'ordinamento canonico *ex prospectu iuribus fidelium*,¹⁴

¹¹ Il concetto di 'diritto vivente' è molto usato e invocato nella dogmatica secolare, cfr. ad es. M. C. FOLLIERO, *L'assistenza e la beneficenza tra legislazione e diritto costituzionale vivente*, Salerno, Edisud, 1990; A. FUCILLO - R. SANTORO, *Giustizia, diritto, religioni. Percorsi nel diritto ecclesastico civile vivente*, Torino, Giappichelli, 2014.

¹² Cfr. J. PIEPER, *La prudenza*, Brescia/Milano, Morecelliana - Massimo, 1999, pp. 31-52; J. HERVADA, *Reflexiones acerca de la prudencia jurídica y el Derecho Canónico*, in ID., *El ordo universalis*, Pamplona, EUNSA, 2014, pp. 215-257.

¹³ Cfr. CCE 2423 e PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della dottrina sociale della Chiesa*, Città del Vaticano, LEV, 2004, p. 3, n. 7.

¹⁴ Cfr. DEL POZZO, *Lo statuto giuridico fondamentale...*, cit. Questa è una sorta di completamento o appendice soprattutto epistemologico e d'inquadramento a quella analitica presentazione.

vogliamo sottolineare soprattutto la portata sintetica e unificante del “vero cuore” della legislazione ecclesiale e la logica apodittica che presiede l'impostazione del sistema. Ci limitiamo pertanto ad una presentazione schematica di alcune direttrici della struttura giuridica. Si tratta di un tentativo d'inquadramento in chiave personal-costituzionale delle diverse formalità scientifiche con un carattere esemplificativo e divulgativo, ma senza alcuna pretesa di esaustività o completezza. Più che esaminare nuovamente le sfere d'influenza dello statuto del fedele (comunione, partecipazione e autonomia¹⁵) “abbozziamo” le *tre modalità d'influsso* (diretta, derivata e congiunta) *dei diritti fondamentali nell'ordine ecclesiale*. Ribadiamo che, al di là di possibili riscontri, interessa esplorare soprattutto il quadro concettuale ed epistemologico della tesi prospettata.

L'evidenziazione dello statuto del fedele quale caposaldo della giustizia canonica ci sembra che contribuisca soprattutto ad *allargare gli orizzonti della razionalità giuridica* nella linea del *personalismo*, del *realismo* e della *relazionalità*.¹⁶ Abbiamo già sottolineato come il passaggio dall'ecclesiologia della *societas iuridice perfecta* a quella della comunione e del popolo di Dio ha segnato una svolta di metodo e di contenuto assai significativa. L'impostazione popolare e comunitaria attuale non rappresenta tanto un antidoto contro l'accentuazione autoritaristica e gerarcologica precedente, quanto il recupero del più genuino senso della dignità battesimale. La scienza giuridica non può che mirare alla promozione e valorizzazione del *quivis de populo Dei* più che alla tutela dell'apparato o della struttura.¹⁷ Il *personalismo canonico* rappresenta allora il riscontro della particolare chiamata e abilitazione del singolo fedele all'edificazione della Chiesa. I diritti dei fedeli si collegano poi intimamente ai beni della comunione. Le istanze primarie hanno pertanto una oggettività, concretezza e razionalità collegata alla natura stessa del patrimonio salvifico.¹⁸ Il *realismo 'pneumatico'* (usiamo questa qualificazione per indicarne l'orientamento intrinsecamente spirituale) mette in guardia dalle ricorrenti insidie del naturalismo e dallo spiritualismo che contaminano l'approccio ecclesiale (non solo nell'ambito giuridico).¹⁹ L'approccio

¹⁵ Cfr. DEL POZZO, *Lo statuto giuridico fondamentale...*, cit., Capp. III, IV e V.

¹⁶ L'espressione riecheggia un'idea cara a J. Ratzinger-Benedetto XVI, cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso ai partecipanti al VI Simposio europeo dei Docenti universitari sul tema "Allargare gli orizzonti della razionalità. Prospettive per la filosofia"*, 7 giugno 2008; L. LEUZZI, *Allargare gli orizzonti della razionalità. I discorsi per l'università di Benedetto XVI*, Cinisello Balsamo, Edizioni Paoline, 2008.

¹⁷ Cfr. ad es. FRANCESCO, *Evangelii gaudium*, n. 27; *Discorso all'Azione Cattolica Italiana*, 30 aprile 2017.

¹⁸ Cfr. M. DEL POZZO, *Un invito a decodificare il messaggio fondamentale dell'essere*, «Ius Ecclesiae» 19 (2007), pp. 505-509.

¹⁹ A proposito della dottrina sulla Chiesa già rilevava Pio XII: «Infatti, da una parte perdura il falso razionalismo il quale ritiene completamente assurdo ciò che trascende le forze

giusrealista evita soprattutto le derive del normativismo, del formalismo e del logicismo imperanti nella cultura secolare e che contaminano non di rado anche il sapere canonico. Dopo il soggetto e l'oggetto, l'ultimo aspetto caratterizzante la concezione degli *iura fidelium* è rappresentato dal vincolo o legame comunitario.²⁰ La *relazionalità fraterna* esprime il tipo di nesso o collegamento che si stabilisce in seno alla famiglia dei figli di Dio.²¹ Il bene comune si presenta sempre in maniera condivisa e solidale. Il solidarismo cristiano preserva da un'equivoca impostazione individualistica e conflittuale dei diritti fondamentali (non si tratta mai di pretese contro gli altri o contro l'Istituzione). L'ermeneutica organica e complessiva dello statuto del fedele, se adeguatamente esplorata e coltivata, può illuminare insomma tutta la dinamica della giustizia ecclesiale.²²

3. L'INTRINSECA SPETTANZA RELATIVA AI BENI ESSENZIALI DELLA COMUNIONE

Il fine dello statuto del fedele è la generosa fruizione dei beni essenziali della comunione.²³ L'influenza più diretta e immediata dei diritti fondamentali riguarda proprio l'accesso e il godimento del patrimonio salvifico. L'ordine ecclesiale trova il suo fulcro vitale nella distribuzione dei mezzi di salvezza.²⁴ La classica bipartizione nell'individuazione della missione della Chiesa

dell'ingegno umano, e gli associa un altro errore affine (il cosiddetto naturalismo volgare), il quale non vede né vuol riconoscere altro nella Chiesa di Cristo all'infuori dei vincoli puramente giuridici e sociali; dall'altra parte si va introducendo un falso misticismo il quale falsifica la Sacra Scrittura, sforzandosi di rimuovere gli invariabili confini fra le cose create e il Creatore» (lett. enc. *Mystici Corporis Christi*, 29 giugno 1943, n. 9).

²⁰ Il rapporto giuridico implica l'esistenza di più soggetti (persone) e di un vincolo in relazione al bene o all'oggetto rivendicato.

²¹ Circa la portata della categoria della relazionalità, cfr. BENEDETTO XVI, lett. enc. *Veritas in caritate*, 29 giugno 2009, nn. 54-55; P. DONATI, *L'enigma della relazione*, Milano, Mimesis, 2015.

²² La distinzione tra la visione statica e dinamica di ciò che è giusto nella Chiesa è stata elaborata e sviscerata da C. J. ERRÁZURIZ M., *Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto canonico*, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 210-268.

²³ Cfr. LG 37. Osserva J. Hervada riguardo al can. 213: «Questa prescrizione deve essere interpretata alla luce del n. 37 della cost. *Lumen Gentium*, che insegna che tutti i fedeli hanno il diritto di ricevere *abbondantemente* gli aiuti della parola di Dio e dei sacramenti. Pertanto non sarebbe corretta un'interpretazione riduttiva del can. 213, simile a quella data dai canonisti al can. 682 del CIC 17. L'avverbio *abundanter* è fondamentale» (*Diritto costituzionale canonico*, p. 111).

²⁴ Cfr. C. J. ERRÁZURIZ M., *Presentazione sistematica dei diritti e dei doveri fondamentali del fedele secondo i beni giuridici ecclesiali*, in *Ius et iura. Escritos de derecho eclesiástico y de derecho canónico en honor del profesor Juan Fornés*, a cura di M. Blanco, B. Castillo, J. A. Fuentes, M. Sánchez-Lasheras, Granada, Comares, 2010, pp. 393-405.

(Parola e Sacramenti),²⁵ ha ricevuto, com'è noto, un ampliamento o approfondimento nel magistero di Benedetto XVI: «L'intima natura della Chiesa si esprime in un triplice compito: annuncio della Parola di Dio (*kerygma-martyria*), celebrazione dei Sacramenti (*leiturgia*), servizio della carità (*diakonia*). Sono compiti che si presuppongono a vicenda e non possono essere separati l'uno dall'altro».²⁶ Parola, Pane e Amore ben sintetizzano o rappresentano (in parte figurativamente) i principali canali di introduzione e incontro con il Signore che salva. L'intuizione o, piuttosto, l'illuminazione benedettina attende evidentemente di essere ancora compiutamente sviluppata e sistematizzata. Più che evidenziare l'incremento di attenzione e sollecitudine, interessa però sottolineare la centralità e pregnanza di questo ulteriore fronte d'impegno. Lo statuto del *christifidelis* in fin dei conti non è che la traduzione giuridica dell'intrinseca doverosità dei beni della comunione. Il centro e la radice della giustizia nella Chiesa sono rapportabili sempre al servizio della parola, del culto o della carità. Tutti gli altri aspetti della regolazione sono funzionali e derivati rispetto al nucleo primario della *communio*. La *communio fidelium* in pratica non è la semplice aggregazione dei seguaci di Cristo, rappresenta il criterio essenziale di distribuzione e ripartizione dei doni celesti.²⁷ La personalità in questo modo si coniuga armonicamente con la sostanzialità e oggettività dell'attribuzione.

La logica dei beni della comunione costituisce dunque il perno attorno a cui ruota ogni legittima spettanza dei fedeli. Rinviando ad approfondimenti più specifici l'analisi di ciascun settore,²⁸ di seguito ci limitiamo solo a puntualizzare o declinare a mo' di provocazione alcune deduzioni dell'impostazione assiologica e apodittica segnalata.

Nel *bene della Parola* spicca in particolare la *garanzia della verità e dell'autenticità*. La Parola di Dio costituisce infatti la base e il principio della *convocatio fidelium*.²⁹ Il popolo di Dio è formato o costituito appunto sul *Verbum*

²⁵ Cfr. J.-P. SCHOUPE, *La dimensione giuridica dei beni salvifici della parola di Dio e dei sacramenti*, in *Il concetto di diritto canonico. Storia e prospettive*, a cura di C. J. Errázuriz M., L. Navarro, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 115-162.

²⁶ BENEDETTO XVI, lett. enc. *Deus caritas est*, 25 dicembre 2005, n. 25. È significativa pure l'integrazione proposta tra natura e missione.

²⁷ Le spettanze individuali in questa chiave assicurano il perseguimento del bene comune e la salute del Corpo.

²⁸ Cfr. ad es. M. DEL POZZO, *La giustizia nel culto. Profili giuridici della liturgia della Chiesa*, Roma, EDUSC, 2013; C. J. ERRÁZURIZ M., *Il "munus docendi Ecclesiae": diritti e doveri dei fedeli*, Milano, Giuffrè, 1991; ID., *La parola di Dio quale bene giuridico ecclesiale. Il munus docendi della Chiesa*, Roma, EDUSC, 2012; *Diritto canonico e servizio della carità*, a cura di J. Miñambres, Milano, Giuffrè, 2008.

²⁹ «La Chiesa-istituzione è la continuazione *storica* (nel tempo, come dimensione delle realtà create) dell'opera di Cristo, conformemente al suo duplice carattere: di azione salvifica per mezzo della parola di Dio (*convocatio*) e della grazia (sacramenti), e di riunione dei fedeli

veritatis et vitae, interessa pertanto che ciascuno possa incontrare e seguire effettivamente la Verità che salva. Ogni manifestazione dei relativi diritti e doveri (evangelizzazione, educazione, catechesi, predicazione, insegnamento, ricerca, ecc.³⁰) è subordinato pertanto al relativo *controllo autoritativo e gerarchico*. Al contempo la generosità della comunicazione è un incentivo all'annuncio e all'impegno apostolico. Esiste quindi una *congenita dimensione di libertà nell'iniziativa e nell'adesione*. L'intervento del magistero non tarpa o comprime dunque il dinamismo e la spontaneità dei fedeli, discerne, assicura, fissa e suffraga il patrimonio comune. Il governo poi indirizza e coordina l'azione popolare. La doverosità è aperta dunque al concorso attivo e operoso dei fedeli. Fermo restando le prerogative dei pastori,³¹ un'impostazione clericale esclusivistica e assorbente contrasta pertanto con il chiaro indirizzo dello statuto fondamentale.

Per quanto concerne il *bene del culto* emerge soprattutto *l'esigenza del rispetto e della venerazione* dovuti.³² La liturgia costituisce, com'è noto, il massimo bene della comunione e l'autentico fine dell'organismo salvifico.³³ L'ampia fruizione dei canali della grazia (si pensi *in primis* ai sacramenti) non può prescindere tuttavia dal riconoscimento dell'intrinseco carattere comunitario e istituzionale di tali aiuti spirituali. La dimensione di autonomia e libertà è legata pertanto alla pietà o spiritualità del fedele ma non influisce certo nella confezione e trasmissione del bene. L'obbligo di configurazione, impostazione e strutturazione del servizio liturgico è strettamente gerarchico. Le relative spettanze di ricezione e partecipazione peraltro non sono mai completamente individuali e avulse dal contesto ecclesiale ed esistenziale, sono integrate nel corpo sociale e nella *ratio* sacramentale.³⁴ Il riconoscimento del valore e della dignità dei segni è un bisogno primario per l'ortodossia della fede.³⁵ Trattare le cose sacre in maniera comune o prosaica ad esempio è una grave mancanza di considerazione del patrimonio celeste. I diritti dei fedeli si coniugano ov-

uniti nel corpo visibile di Cristo (*congregatio*)» (J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., p. 160).

³⁰ Cfr. DEL POZZO, *Lo statuto giuridico fondamentale...*, cit., pp. 80-97.

³¹ Si pensi soprattutto al ministero della parola (cfr. ad es. can. 767 § 1, a proposito della riserva dell'omelia).

³² Cfr. DEL POZZO, *La giustizia nel culto*, cit., pp. 186-188.

³³ «Nondimeno la liturgia è il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e, al tempo stesso, la fonte da cui promana tutta la sua energia» (*Sacrosanctum Concilium*, n. 10).

³⁴ Il rispetto delle disposizioni dottrinali e morali integra un requisito indispensabile per tutta l'economia sacramentale, cfr. C. J. ERRÁZURIZ M., *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa*, II, Milano, Giuffrè, 2017, pp. 174-178.

³⁵ «Ortodossia significa quindi il modo giusto di onorare Dio e la retta forma di adorazione. In questo senso l'ortodossia è per sua stessa definizione anche "ortoprassi"; il contrasto moderno tra i due termini, nella loro origine si risolve da se stesso» (J. RATZINGER, *Introduzione allo spirito della liturgia*, Cinisello Balsamo, Edizioni Paoline, 2001, pp. 155-156).

viamente con i doveri dei ministri. La pastoralità che connota incisivamente l'attività culturale comporta l'impegno di assicurare l'onore divino e la proficuità dell'azione sacra. L'eventuale sofferta denegazione di un sacramento si trasforma sempre in una dilazione e in una cura formativa alternativa.

La *carità* non è solo un servizio ecclesiale indispensabile, è il *principale fattore costitutivo e identificativo della comunità* (la *communio fidelium* si configura appunto come *congregatio fidelium*).³⁶ La fraternità e solidarietà cristiana costituisce dunque lo stile caratteristico e l'impegno prioritario del popolo di Dio.³⁷ Come esposto, il servizio della carità è il settore d'intervento ecclesiale più nuovo e meno coltivato, attende ancora di essere perfezionato e completato concettualmente. Rientrano comunque sicuramente nella portata obbligatoria del bene: 1) *L'impegno e il supporto istituzionale della carità* 2) *La protezione dell'identità cristiana della carità* e 3) *La correttezza dell'uso dei beni patrimoniali*. L'acquisizione principale della *Deus caritas est* è che l'azione caritativa ecclesiale, al di là della dimensione personale, ha una caratteristica anche istituzionale.³⁸ Tale responsabilità non è quindi congiunturale o suppletoria ma permanente ed essenziale. L'autonomia e l'iniziativa individuale e associata ovviamente conservano un ruolo importante e, probabilmente, prevalente. Il compito dell'autorità è perciò soprattutto di stimolo, sostegno e incentivo alla generosità e creatività dei fedeli, anche al di là della vigilanza e del controllo (che mai possono mancare), emerge tuttavia l'opportunità del coinvolgimento e dell'intervento diretto dell'Istituzione. Un'altra fonte di spettanze è rappresentata dalla conformità evangelica della carità. L'effettiva cattolicità implica sempre la cura dell'integralità e spiritualità della persona. La difesa della "appartenenza" si esplicita nel modo (valore aggiunto di attenzione e umanità) e nel fine (trascendente) perseguito. Un'ulteriore sfera di tutela riguarda la gestione dei beni patrimoniali. L'universale destinazione *lato sensu* caritativa del patrimonio ecclesiastico determina l'esigenza di assicurare la correttezza e l'efficienza nell'amministrazione. L'informazione e la trasparenza sono garanzie di condivisione e controllo sociale, interessa tuttavia assicurare soprattutto la competenza e perizia degli addetti. La promozione della giustizia sociale e la preoccupazione per i poveri forniscono ad ogni modo un inquadramento più generale ed esigente allo statuto del fedele.³⁹

³⁶ Cfr. *supra* nt. 29.

³⁷ Il fedele si "ritrova" nell'essere compreso e apprezzato dai propri fratelli (cfr. anche *Rm* 12, 10), chiaramente non è esigibile giuridicamente quanto rientra nella sfera morale personale (la carità supera la giustizia).

³⁸ Cfr. G. Russo, *Deus caritas est. Riflessioni sull'enciclica di Benedetto XVI*, Messina/Leumann (TO), Coop. S. Tommaso - Elledici, 2006; *Deus caritas est. Atti del Congresso mondiale sulla carità, 23-24 gennaio 2006*, a cura del Pontificio Consiglio Cor Unum, Città del Vaticano, LEV, 2006.

³⁹ «[I fedeli] Sono anche tenuti all'obbligo di promuovere la giustizia sociale, come pure, memori del comandamento del Signore, di soccorrere i poveri coi propri redditi» (can. 222 § 2).

4. L'ASSETTO DERIVATIVO DEL SISTEMA

I beni essenziali della comunione (parola di Dio, liturgia e servizio della carità) fungono dunque da centro del sistema attorno a cui ruotano tutte le altre formalità scientifiche. Lo statuto del fedele garantisce allora le spettanze fondamentali relative al patrimonio salvifico. Il nucleo della giuridicità canonica tuttavia presiede e struttura anche tutti gli altri sviluppi ordinamentali. L'*assetto derivativo* del complesso indica l'intimo collegamento dell'apparato normativo con la matrice costituzionale. La logica configurativa dell'impianto è infatti riconducibile allo stesso dato soprannaturale. La distinzione tra il piano costituzionale e quello disciplinare o regolamentare, senza nulla togliere alla dignità o importanza di ciascuna branca, è essenziale per la *ratio* della scienza costituzionale (gerarchizzazione della giuridicità canonica). L'ordine ecclesiale non può che essere adeguato o congruente con il disegno divino sulla Chiesa. Di seguito ci limitiamo ad evidenziare l'impronta direttiva e di principio che guida alcuni settori dell'ordinamento.

4. 1. *Organicità, diaconalità e buon governo dell'organizzazione ecclesiastica*

L'*organizzazione ecclesiastica* rappresenta il *secondo pilastro della costituzione della Chiesa*.⁴⁰ L'elemento ecclesiale indispensabile è invero la presenza di un *ente transpersonale e permanente* che perpetui la missione di Cristo e dello Spirito in mezzo al suo popolo. L'esistenza di un apparato si giustifica quindi per un motivo teologico e pastorale. Un'organizzazione indica la disposizione di organi e ministeri in maniera pratica e funzionale.⁴¹ L'articolazione e complessità dell'apparato gerarchico variano poi a seconda della penetrazione del messaggio evangelico e delle esigenze dei fedeli. Nella Chiesa l'organizzazione è frutto della luce soprannaturale e della storicità e dinamicità del popolo di Dio. La ragion d'essere riflette quindi il principio istituzionale e gerarchico e la successione apostolica. Si comprende dunque che lo snodo delle attribuzioni e delle competenze non è avulsa dalla volontà fondatazione di Cristo e dal piano costituzionale, ne costituisce un'estensione e una ramificazione aperta all'integrazione umana.⁴² Il valore essenziale sta nel coniugare

⁴⁰ «La struttura giuridica della società ecclesiastica è costituita così da tre elementi essenziali: a) la relazione giuridica fondamentale che unisce tutti i fedeli in un corpo sociale; b) la relazione giuridica dei fedeli con i *centri di comunione ecclesiastica* (organi vicari di governo e presidenza; c) l'organizzazione ecclesiastica» (J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., p. 172).

⁴¹ In una realtà tipicamente misterica il profilo organizzativo ha anche un carattere identitario e rappresentativo.

⁴² Rispetto ai 'beni strumentali', che considereremo tra poco (*infra* § 5), è più chiara l'ispirazione o radice trascendente.

armonicamente l'aspetto carismatico e misterico (iscritto nella fonte divina) con la razionalità e funzionalità del governo. Fermo restando il significato non trascurabile della tradizione e dell'esperienza, occorre aver presente che, a parte gli organi costituzionali (insopprimibili), tutti gli organismi umani sono storici, e come tali eliminabili o modificabili. L'afflato missionario stimolato del Pontefice mira a imprimere un dinamismo apostolico a tutte le strutture, evitando il rischio dell'immobilismo e della staticità, soprattutto mentale.⁴³ L'organizzazione dovrebbe insomma manifestare e amplificare il volto giovane (senza macchia né ruga) e attraente della sposa di Cristo.

Al di là dell'organicità e coerenza della compagine istituzionale, nell'ottica dello statuto del fedele vale la pena sottolineare soprattutto un paio di punti legati alla diaconalità del servizio e al buon governo. I residui della mentalità clericale e autoritaristica, hanno limitato il riconoscimento positivo della seconda spettanza. L'evoluzione del costume sociale e il ruolo di esemplarità tuttavia impongono quantomeno l'adeguazione del sistema ecclesiastico agli standard e ai criteri secolari in quanto umanamente validi e compatibili con la costituzione gerarchica della Chiesa.

L'organizzazione è sempre in funzione delle persone. Il Concilio e il codice hanno sancito chiaramente questa direttiva: «Fra gli elementi che caratterizzano l'immagine vera e genuina della Chiesa, dobbiamo mettere in rilievo soprattutto questi: la dottrina, secondo la quale la Chiesa viene presentata come il popolo di Dio e l'autorità gerarchica viene proposta come servizio (cf. "Lumen Gentium", 2,3); ...».⁴⁴ La diaconalità comporta quindi un congenito orientamento al servizio dei fedeli. Si tratta di una linea d'indirizzo del sistema.⁴⁵ Anche l'esercizio dell'autorità e il governo sono azioni pastorali e caritative. Il problema non sta tanto nelle affermazioni di principio ma nella mentalità e nel costume. La conservazione o l'autopreservazione di strutture inadeguate è già una contraddizione. Ancor più incoerente è la difesa dei privilegi e delle prerogative personali. Al di là dei limiti comportamentali, conta soprattutto l'impostazione del servizio. Il formalismo e il "burocraticismo", purtroppo diffusi in ambito secolare, sono la negazione dell'attenzione personale e sostanziale che dovrebbe connotare il modello canonico.

La nozione di "buon governo" è un'espressione di sintesi che si sta facendo sempre più strada nella scienza dell'amministrazione, anche ecclesiastica.⁴⁶

⁴³ La logica, o forse la sclerosi, del "si è sempre fatto così" insomma non aiuta a illuminare la perenne novità del Vangelo.

⁴⁴ GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Sacrae disciplinae leges*.

⁴⁵ Preoccupa alquanto la resistenza o chiusura ad una maggior flessibilità e disponibilità nei servizi pastorali, si pensi agli orari di apertura delle chiese, delle celebrazioni o in generale all'ausilio sacramentale (cfr. ad es. cann. 902, 904, 937, 986 § 1).

⁴⁶ Cfr. ad es. E. BAURA, *Il "buon governo": diritti e doveri dei fedeli e dei pastori*, in *Il governo nel servizio della comunione ecclesiale*, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Mila-

Il fedele non è il semplice destinatario o utente del ministero ecclesiastico, in qualche modo, ne è partecipe e collaboratore. Il controllo e l'opinione degli amministrati assume dunque un valore estremamente positivo e benefico. L'impronta gerarchica e carismatica, specifica dell'ordinamento canonico, non può divenire insomma la copertura o il pretesto sbrigativo per celare inefficienze e approssimazioni. L'assodata trascendenza del fine non giustifica l'ignoranza o la trascuratezza dei mezzi umani (consultazione, collegialità, controllo, ecc.). La carenza dei passaggi procedurali e delle istanze garantistiche lede, oltre ai diritti, soprattutto la bontà e qualità dell'operato pubblico. Il buon governo non significa chiaramente managerialità ed efficienza "a tutti i costi" (normalmente a danno delle persone, soprattutto più deboli), implica la ricerca sostanziale della giustizia e dell'equità,⁴⁷ senza però impropri cedimenti all'incompetenza e al diletterantismo.

4. 2. Conformità e funzionalità degli statuti delle condizioni canoniche

Un altro ramo scientifico che presenta una stretta connessione e dipendenza dalla matrice costituzionale è il *diritto delle persone*. La condizione comune e indifferenziata del fedele, com'è noto, è alla base del rilievo fondamentale e costituzionale della figura.⁴⁸ La distinzione tra statuto fondamentale e statuti personali è quindi indispensabile per identificare concettualmente e operativamente il livello essenziale e primario della personalità. L'indifferenziazione costitutiva del *christifidelis* non è un ostacolo alla specificazione e declinazione tipologica della condizione ecclesiale (laicale, clericale e consacrata), spinge anzi a dare concreto rilievo alla sua impostazione storico-disciplinare. La priorità dello statuto del fedele implica che l'articolazione normativa avvenga in termini di *sostanziale continuità* e *opportuna graduazione* con le spettanze essenziali. L'inquadramento delle diverse condizioni canoniche, da un canto, non può che riflettere e attuare quanto riconosciuto a livello generale (si pensi alle libertà costituzionali o agli obblighi solidali⁴⁹), dall'altro, manifesta un'esigenza di specificazione o particolarizzazione ca-

no, Glossa, 2017, pp. 3-30; J. CANOSA, *El derecho al buen gobierno como factor delimitante del concepto canónico de gracia*, in *Escritos en honor de Javier Hervada*, a cura di Ius Canonicum, Pamplona, EUNSA, 1999, pp. 395-409; W. L. DANIEL, *The art of good governance. A guide to the administrative procedure for just decision making in the Catholic Church*, Montreal, Wilson & Lafleur, 2015; P. MICHOWICZ, *Verso la positivizzazione del diritto al buon governo nel sistema canonico amministrativo. Risultanze giurisprudenziali in riferimento al diritto dei religiosi*, «Ius Ecclesiae» 27 (2015), pp. 357-374; J. MIRAS, *Derecho al buen gobierno en la Iglesia: una glosa a la doctrina constitucional de Javier Hervada desde el derecho administrativo*, in *Escritos en honor de Javier Hervada*, cit., pp. 367-377.

⁴⁷ Cfr. E. BAURA, *Equidad canónica*, in DGDC, III, pp. 649-655.

⁴⁸ Cfr. M. DEL POZZO, *Spunti per un inquadramento fondamentale e costituzionale del fedele cristiano*, in *Miscellanea in memoria del Card. Velasio De Paolis*, in attesa di pubblicazione.

⁴⁹ Cfr. ad es. cann. 211-212, 215-216, 218, ecc.

ratterizzante. Occorre ribadire che la portata analitica o qualificante delle previsioni soggettive non può mai contrastare o negare i principi strutturali del sistema (l'uguaglianza sostanziale, la varietà carismatica e la conformazione gerarchica⁵⁰). L'originalità e peculiarità storica della vita religiosa (nelle sue molteplici forme e privilegi) merita quindi considerazione e apprezzamento ma non comporta certo un'alterazione o stravolgimento dell'impianto gerarchico. Il favore o la riserva non ha quindi un carattere derogatorio o esonerativo a livello di principio ma suppletivo e confirmatorio.

L'equivoco di fondo dominante nella concezione medievale e nell'ecceologia societaria è stato il regime per classi o per stati nella Chiesa.⁵¹ Il CIC 1917, suggellando parecchi secoli di speculazione canonica, com'è noto, ha rapportato l'assetto del potere ecclesiastico alla caratterizzazione personale dei chierici. Lo stato clericale ha assorbito così tutto l'orizzonte dell'esercizio della giurisdizione.⁵² L'impropria accentuazione personalistica e potestativa dell'ordine ecclesiale ha portato insomma ad una perniciosa involuzione concettuale e scientifica. La promozione del personalismo canonico non può essere confusa con l'esaltazione di una determinata categoria a scapito del resto del popolo di Dio (concezione elitaria e diseguale), coincide viceversa con la decisa e alternativa affermazione del singolo e dell'azione comunitaria. La differenziazione ontologico-funzionale fondata sul principio gerarchico non designa una presunta superiorità o maggior eccellenza soggettiva degli ordinati, individua solo la distribuzione istituzionale di compiti e funzioni in seno all'organizzazione ecclesiastica. Gli statuti delle condizioni canoniche, anche in linea con la pastoralità e diaconalità che ispira il modello ecclesiale, devono essere concepiti in chiave *funzionale e ministeriale*. Al di là dell'eliminazione e depurazione dai residui della visione gerarcologica clericale,⁵³ occorre probabilmente approfondire e completare soprattutto la specifica penetrazione della situazione laicale.⁵⁴

⁵⁰ Cfr. anche G. INCITTI, *Il popolo di Dio. La struttura giuridica fondamentale tra uguaglianza e diversità*, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2007. L'A. individua nella santità il principio di riferimento (4.3. *Un criterio sistematico: la santità* pp. 73-83).

⁵¹ Cfr. J. FORNÉS, *Fiel*, in DGDC, III, pp. 984-988; ID., *Notas sobre el «Duo genera christinorum» del Decreto de Graciano*, «Ius Canonicum» 30 (1990), pp. 607-632; ID., *La noción de "status" en derecho canónico*, Pamplona, EUNSA, 1975.

⁵² Cfr. CIC 17, *Liber secundus. De personis*, Pars prima. *De clericis*, Sectio II. *De clericis in specie* (cann. 215-486).

⁵³ Il can. 129 in maniera non troppo congrua e rispondente riserva la giurisdizione agli ordinati: «§ 1. Sono abili alla potestà di governo, che propriamente è nella Chiesa per istituzione divina e viene denominata anche potestà di giurisdizione, coloro che sono insigniti dell'ordine sacro, a norma delle disposizioni del diritto. § 2. Nell'esercizio della medesima potestà, i fedeli laici possono cooperare a norma del diritto».

⁵⁴ Il valore dello statuto del laico non può essere solo propagandistico e psicologico, come talora si evidenzia.

4. 3. Coerenza e distinzione tra la disciplina latina e orientale

L'uguaglianza e la varietà tra i fedeli trovano una corrispondenza sistematica a livello di uguaglianza e varietà tra le diverse Chiese *sui iuris*. La *communio ecclesiarum* costituisce appunto un aspetto integrante della *communio catholica*. È utile sottolineare che l'*attuale duplicità codificatoria*, frutto peraltro di una scelta discrezionale del Legislatore, non compromette l'*unicità e armonia ordinamentale*. La regolamentazione latina e orientale pertanto convergono non solo nella previsione degli organi del governo centrale quanto nei principi essenziali del sistema.⁵⁵ Il legittimo pluralismo storico-istituzionale non può compromettere infatti la comune appartenenza e derivazione. Uno dei pregi della codificazione orientale è stato proprio quello di aver semplificato e razionalizzato i presupposti del complesso ordinamentale. I titoli iniziali del CCEO ben possono sintetizzare un ideale quadro costituzionale, che comprende i fedeli e i loro diritti e doveri, le Chiese *sui iuris* e i riti e la Suprema autorità della Chiesa.⁵⁶ Emerge subito dunque la dimensione personale e istituzionale che fornisce la base della *peculiarità disciplinare* (unità nella diversità).

Il fulcro o perno dell'elaborazione di un distinto impianto legislativo è lo stesso *diritto al rito*.⁵⁷ La garanzia dell'identità e dell'avviamento culturale dei cristiani giustifica insomma la molteplicità disciplinare. I principi costituzionali fondamentali (uguaglianza, varietà, istituzionalità) trovano così una corrispondenza sul piano collettivo: riconoscimento e tutela dell'uguaglianza, della varietà e della (relativa) autonomia delle singole tradizioni ecclesiali. La *dignitas christiana* si manifesta insomma nell'uguale dignità dei riti e delle Chiese, nelle molteplici espressioni dell'ortodossia della fede e nel rilievo autoritativo del patrimonio liturgico-teologico-spirituale-disciplinare.⁵⁸ Alla radice della composizione e complessità ordinamentale c'è la meritevolezza di tutela del costume consolidato e l'evoluzione storica del popolo orante di Dio. La protezione del rito comporta insomma il necessario stacco individualizzante e la salvaguardia del patrimonio comune. L'unità e convergenza trascende dunque l'appiattimento e l'uniformità celebrativa.

⁵⁵ Cfr. L. J. HERNÁNDEZ M., K. G. CHIAHINIAN, *La Constitución Jerárquica de la Iglesia Católica. Iglesia Latina-Iglesias Orientales*, México, Publicaciones Universidad Pontificia de México, 2008; L. OKULIK, *La condición jurídica del fiel cristiano...*, cit.

⁵⁶ Cfr. CCEO, Tit. I. *De christifidelibus eorumque omnium iurium et obligationibus*; Tit. II. *De Ecclesiis sui iuribus et de ritibus*; Tit. III. *De suprema Ecclesiae auctoritate*.

⁵⁷ Cfr. A. KAPTIJN, *Il diritto al rito liturgico*, in *Diritto e norma nella liturgia*, a cura di E. Baura, M. del Pozzo, Milano, Giuffrè, 2016, pp. 156-189.

⁵⁸ Cfr. can. 28 § 1 CCEO.

5. IL CONCORSO UMANO-DIVINO RELATIVO AI “BENI STRUMENTALI”

Un altro settore o profilo dell'ordinamento canonico si riferisce infine ai beni c.d. strumentali, si tratta di beni tipicamente umani o naturali che si orientano o dirigono però ai beni della comunione (parola, liturgia, servizio della carità). Concerne quindi l'elevazione o inserimento nel piano soprannaturale di valori antropici o terreni (si pensi al tipico strumentario del giurista: il processo, la sanzione penale, le risorse normative o amministrative). L'indicazione della “strumentalità” delinea il collegamento non immediato e diretto con il disegno divino, non intende comunque sminuire l'integrazione o l'importanza di tali fattori nel piano salvifico. La regolazione della socialità del popolo di Dio si avvale infatti dei mezzi più proficui e adeguati individuati dalla ragione illuminata dalla fede.

A proposito di questo fronte di esigenza il criterio di riferimento della giuridicità sembra rappresentato non dalla dipendenza o dalla derivazione rispetto alla logica soprannaturale, come per gli altri ambiti esaminati (*supra* §§ 3-4), bensì dalla *cooperazione tra componente umana e divina* nel disegno costituzionale.⁵⁹ I valori e i principi segnalati sono prevalentemente umani, si conformano o modulano tuttavia secondo le specificità e peculiarità della scienza canonica. Cultura e rivelazione (i concetti cercano di intercettare in generale il rapporto tra natura e grazia) non si pongono in termini di contrapposizione e giustapposizione ma di successione e continuità. I frutti della cultura giuridica universale allora fecondano e arricchiscono anche il campo canonico. Lo statuto del fedele rappresenta in buona sostanza lo statuto ontologico della persona non tanto elevata al piano soprannaturale quanto inserita in un popolo e in una tradizione (con i crismi di bontà e razionalità che lo animano). La giustizia delle relazioni ecclesiali è allora il portato della profonda umanità e solidarietà del dover essere cristiano. Il richiamo allo statuto del fedele sancisce dunque l'irrinunciabilità *ex natura personae* più che *ex natura rei* della ragionevolezza e rettitudine intrinseca degli strumenti utilizzati. Ci limitiamo anche in questo caso a semplici accenni esemplificativi.

5. 1. Razionalità e formalizzazione dell'apparato normativo

Fermo restando la storicità e non esclusività del modello legale,⁶⁰ per quan-

⁵⁹ La costituzionalità può essere considerata derivata o dipendente dalla canonizzazione degli istituti o apparati implementati o, piuttosto, sviluppati nell'ambito canonico. Per la dipendenza del costituzionalismo secolare dall'elaborazione canonica, cfr. anche G. M. MORÁN, *La canonística medieval y su contribución al desarrollo del pensamiento constitucional contemporáneo*, «Ius Ecclesiae» 24 (2012), pp. 359-380.

⁶⁰ Il modello legale e in particolare quello codiciale è frutto di un'acquisizione o scelta storica, opinabile e ripensabile. In generale cfr. *La codificazione e il diritto nella Chiesa*, a cura

to concerne la configurazione dell'apparato normativo, occorre sottolineare soprattutto l'esigenza della *razionalità* e *coerenza formale* della regolamentazione. L'origine del normativismo e del positivismo imperanti in ambito secolare, com'è stato già ampiamente rilevato, risiede nella deriva soggettivistica e volontaristica della sovranità popolare registratasi nella modernità. Il passaggio dalla concezione tipicamente medievale dell'*ordinatio rationis* al "dogma" moderno della *voluntas Legislatoris* segna una preoccupante inversione di tendenza nell'approccio alla realtà giuridica. Il cedimento al volontarismo legislativo minaccia anche la mentalità canonica, a maggior ragione con l'assunzione del modello legislativo e codificatorio civilistico. L'impostazione autoritaria tra l'altro connota l'impronta istituzionale e gerarchica legata alla dichiarata fonte soprannaturale.⁶¹ Il discorso di fondo sostanziale quindi è più articolato e complesso, a fronte del panorama comportamentale coevo emerge tuttavia l'esigenza di evitare almeno equivoci e incomprensioni circa le forme e le procedure. La confusione o indeterminazione relativa alla tipologia e al contenuto degli atti normativi e il poco rigore circa le fonti e i passaggi non sono un segnale di eccessiva serietà e salute del sistema. La supremazia o l'indiscussa autorevolezza del Romano Pontefice sono sicuramente una garanzia di forza e resistenza del complesso ma non possono trasformarsi in un espediente o copertura di altre manchevolezze. La coerenza, il dovuto coordinamento e l'uniformità sono viceversa sicuri indici di sviluppo maturo e organico dell'impianto legale. In generale la poca attenzione per le forme e i requisiti esteriori manifesta un pericoloso segno di pressapochismo e clericalismo.

5. 2. *Legittimità, efficacia e garanzia dell'attività amministrativa*

Il discorso appena segnalato si estende anche alla sfera amministrativa con proprie applicazioni e risvolti. La scienza dell'amministrazione pubblica è una disciplina relativamente giovane, ha ricevuto tuttavia un rapido e considerevole incremento in tempi recenti con la diffusione dello stato sociale di diritto. La partecipazione e il coinvolgimento nell'attività di governo degli amministrati ha costituito probabilmente la principale risorsa di efficienza e trasparenza della funzione pubblica. Il disorientamento morale e il progressivo spostamento dai beni e valori sostanziali allo stile e al metodo di gestione comporta però il rischio non troppo recondito dello svuotamento formalistico e proceduralistico dell'amministrazione. In un'accezione restrittiva e difensiva, purtroppo ormai propagatasi, non contano tanto i risultati e gli

di E. Baura, N. Álvarez de las Asturias, T. Sol, Milano, Giuffrè, 2017, anche circa i limiti del metodo legislativo nel dibattito attuale.

⁶¹ *L'omnis potestas a Deo* di matrice scritturistica (*Rm* 13,1).

obiettivi delle scelte e dalla guida quanto soprattutto l'assenza di colpe e responsabilità. Nell'ambito ecclesiastico il tradizionale e coscienzioso esercizio aristocratico e carismatico del potere ha dovuto confrontarsi con la mentalità moderna e con i vincoli del controllo giudiziario. La fissazione dei mezzi giuridici e la subordinazione degli atti alla legge, l'illustrazione e giustificazione dell'esercizio della discrezionalità, il sindacato e la verifica interna e, soprattutto, esterna dell'operato sono parametri convenzionali e ufficiali affidabili e ormai consolidati. Considerando gli orientamenti in atto e le disfunzioni contemporanee, il problema della buona amministrazione ecclesiastica sembra più deontologico e operativo che normativo e disciplinare, non si può escludere comunque l'utilità di principi di orientamento stabili e definiti. La determinazione nel Libro primo di requisiti e caratteristiche dell'attività provvedimentale è sicuramente una conquista di civiltà ma andrebbe completata con il riconoscimento più ampio e generale del diritto al buon governo e dei vincoli nell'esercizio del potere.

5. 3. *Legalità e presunzione di innocenza penale*

L'emergenza penale in atto (la linea della "tolleranza zero" contro gli abusi sessuali dei chierici) ha determinato una crescita di interesse e motivazione per l'effettiva e penetrante persecuzione dei reati. Il lassismo disciplinare e la disapplicazione dell'apparato penale precedente ha purtroppo condotto ad un andamento dell'impegno sanzionatorio talora "nervoso" e sbilanciato (il passaggio dal colpevole e connivente astensionismo al giustizialismo esasperato e intimidatorio). Anche nel settore della giustizia criminale si palesa pertanto l'esigenza di un miglioramento degli standard di difesa e del rispetto dei diritti del presunto colpevole. L'insopprimibile centralità della persona non ammette deroghe o eccezioni, specie in contesti esistenziali tanto delicati e sensibili (sia per le famiglie e le vittime che per gli imputati e l'Istituzione). La pressione mediatica e gli umori della piazza tolgono spesso obiettività e distacco alle indagini e all'accertamento. Un discorso, solo in parte analogo (quanto al malumore popolare e al contesto sociale), riguarda i disordini e le gravi scorrettezze gestionali o patrimoniali. Il desiderio di rigore ed esemplarità si scontra purtroppo con la lamentata *precaria vigenza del principio di legalità penale* (*nullum crimen, nulla poena, sine lege poenali praevia*⁶²) e la *debole presunzione di innocenza nella diffusa e sbrigativa adozione della via amministrativa*. L'auspicabile solerzia e praticità dello strumento penale non può dunque compromettere il garantismo e l'equità. Le affermazioni di principio tra l'altro nel fronte giudiziario non sono mai teoriche e astratte.

⁶² Cfr. can. 1399.

5. 4. *Imparzialità, pubblicità e difesa nei processi giudiziari*

L'emergenza penale catalizza forse l'attenzione propagandistica e mediatica ma non esaurisce certo la preoccupazione giudiziaria. Il processo in generale è uno strumento assai sofisticato e complesso che merita una particolare cura e applicazione.⁶³ Un'equivoca impostazione carismatica del potere manifesta in genere pregiudizio o riserva verso l'utilità della contestazione giudiziaria (la controversia pare un attentato contro l'autorità o il bene dei fratelli). Il fulcro dell'effettività dello statuto del fedele sarebbe rappresentato proprio dall'azionabilità spedita ed economica di qualsiasi diritto. L'attuale formalizzazione della tutela dei diritti presenta invero dubbi e incertezze.⁶⁴ I *tre pilastri* del giusto processo (la terzietà e imparzialità del giudice, la pubblicità degli atti di causa e l'effettiva uguaglianza delle parti) non trovano un riscontro direttivo solenne e perentorio, per quanto abbiano conferme e corrispondenze operative. Esistono peraltro evidenti limiti o incongruenze. L'imparzialità può essere seriamente sminuita nel contenzioso amministrativo o in un approccio "pastoralista" alla nullità matrimoniale. L'istruttoria e il contraddittorio risultano spesso più formali che sostanziali. La difesa tecnica, riconosciuta quasi universalmente come parametro di civiltà e progresso, è assai circoscritta, se non assente, in buona parte dell'orbe cattolico. La giustizia ecclesiastica si scontra soprattutto con la carenza di mezzi e operatori giudiziari, sperimenta una sentita mancanza di uomini, strutture e qualificazione professionale. Ogni affermazione programmatica, se non è accompagnata da un adeguato supporto tecnico-strumentale, rischia di essere tronfia e pretenziosa, fornisce però anche un criterio sicuro e un'indicazione di percorso a livello di sensibilità e di costume.

6. UN DIRITTO PER VALORI E PER PRINCIPI

Lo statuto del fedele si inserisce nella *ratio* e nel metodo costituzionale e ne

⁶³ Cfr. J. LLOBELL, *La tutela giudiziale dei diritti nella Chiesa. Il processo può essere cristiano?*, in «*Iustitia in caritate*». *Miscellanea di studi in onore di Velasio De Paolis*, a cura di J. J. Conn, L. Sabbarese, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2005, pp. 507-522; M. DEL POZZO, *Riflessioni sul ruolo della fede e della ragione nel processo canonico*, in *Fede e Ragione. Le luci della verità. In occasione del decimo anniversario dell'enciclica Fides et ratio*, a cura di A. Porras, Roma, ESC, 2012, pp. 425-436.

⁶⁴ Osserva Hervada a proposito del can. 221 § 2: «Previsione insufficiente per come è formulata; a tenore, infatti, della lettera del canone basterebbe, per soddisfare il diritto, seguire le norme stabilite, le quali però, potrebbero non offrire sufficienti garanzie all'imputato; ciò che dalla lettera del canone sembra previsto non è un diritto fondamentale, ma il diritto a che si operi conformemente alle norme stabilite. Il diritto fondamentale consiste perciò nel diritto di essere ascoltato, in un termine ragionevole e da un tribunale imparziale. Così deve intendersi il canone anzidetto» (*Diritto costituzionale canonico*, cit., p. 140).

rappresenta sicuramente la più benefica e feconda realizzazione. L'ordine costituzionale suppone in pratica l'intrinseca gerarchizzazione della giuridicità canonica (la percezione *sub specie iusti* del *mysterium Ecclesiae*). Anche la mancata ricezione esplicita del modello e della tecnica costituzionale connessa all'archiviazione del progetto della *Lex Ecclesiae fundamentalis*⁶⁵ non comporta certo il disconoscimento e la completa inosservanza della relativa scienza.⁶⁶ La materialità o sostanzialità del diritto tende infatti a prevalere sulla logica e formalità della previsione. L'ammissione implicita del *principio costituzionale* comporta dunque anche l'assunzione degli assiomi della *prevalenza* e della *congruenza*. L'evidente mancato intento di omologare e appiattare il sistema, determina allora la superiorità o preponderanza delle spettanze primarie e basilari (i diritti fondamentali appunto) rispetto alle disposizioni disciplinari e regolamentari e l'esigenza dell'armonia e coerenza in tutto l'impianto normativo. La codificazione del 1983 non nasce con un intento costituzionale, anzi prende dichiaratamente le distanze dall'espressa graduazione dell'ordinamento canonico, non può rinunciare tuttavia alla progressione valoriale della giuridicità e alla logica organica e complessiva del sistema.⁶⁷ La costituzionalità dello statuto fondamentale si impone *ex natura rei*, anche se richiede ancora una maggior presa di coscienza e un perfezionamento elaborativo, interpretativo e applicativo.⁶⁸

La valenza dei diritti dei fedeli implica anche il riconoscimento della *matrice costituzionale delle diverse branche scientifiche del sapere canonico*. La proficuità della distinzione formale nella ricerca e nell'insegnamento (l'individuazione ed elaborazione di specifici principi, criteri e tecniche di concettualizzazione) non compromette infatti l'unitarietà del fenomeno giuridico e il collegamento e la convergenza degli approcci specialistici e settoriali.⁶⁹ Ogni elaborazione scientifico-fenomenologica (legata cioè alla storicità e contingenza dell'oggetto considerato), e quindi anche la stessa *ratio* costituziona-

⁶⁵ Per una descrizione delle vicende del progetto cfr. O. G. M. BOELEN, *Synopsis "Lex Ecclesiae Fundamental"*, Leuven, Peeters, 2001; D. CENALMOR PALANCA, *La Ley fundamental de la Iglesia. Historia y análisis de un proyecto legislativo*, Pamplona, EUNSA, 1991; ID., *Ley Fundamental de la Iglesia*, in DGDC, v, pp. 80-87.

⁶⁶ L'inesistenza di una costituzione formale non comporta il disconoscimento di una costituzione materiale o reale, cfr. M. DEL POZZO, *Introduzione alla scienza del diritto costituzionale canonico*, Roma, EDUSC, 2015, pp. 34-37.

⁶⁷ Per l'approfondimento concettuale della questione cfr. M. DEL POZZO, *La scienza costituzionale canonica nella codificazione del 1917*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)» 3 (2018), pp. 3-6 (§ 2. *L'impronta costituzionalistica insita nel metodo codiciale*).

⁶⁸ Qualunque strumento umano è migliorabile e perfettibile, ciò vale a maggior ragione per una regolamentazione giovane e innovativa.

⁶⁹ Per un inquadramento più ampio della questione epistemologica qui sinteticamente esposta, cfr. DEL POZZO, *Introduzione alla scienza...*, cit., pp. 41-63.

le, presuppone ovviamente la radice fondamentale o ontologica dello *ius* (la risposta alle domande ultime di senso e contenuto circa la doverosità ecclesiale).⁷⁰ Il rapporto con gli altri rami del sapere canonico si pone quindi in termini di reciproca dipendenza e “relativa” autonomia.⁷¹ Nella strutturazione della conoscenza giuridica l’indubbia priorità e preminenza della prospettiva costituzionale non esclude peraltro che approfondimenti specifici e puntuali possano completare o definire lo stesso quadro costituzionale. La persona del fedele con le sue prerogative e responsabilità fornisce ad ogni modo l’univoco riferimento e riscontro della validità di ogni speculazione successiva. Occorre dunque suffragare la centralità e pregnanza dello statuto fondamentale del *christifidelis* anche da un punto di vista epistemologico e metodologico. La sistematicità dell’ordinamento reclama allora la chiara percezione dell’impronta costituzionale del diritto del popolo di Dio.

Nell’ambito secolare a fronte della regolamentazione e procedimentalizzazione tecnocratica imperante, specie nei paesi di *civil law*, e della confusione e sbandamento morale è sentita l’esigenza, da un canto, della *semplificazione e razionalizzazione dell’apparato normativo*, dall’altro, di un *riferimento valoriale solido e oggettivo*.⁷² La base della convivenza civile non può essere affidata semplicemente al metodo democratico e al supposto consenso sociale. Il *neo-costituzionalismo* è una risposta interessante, anche se limitata e insufficiente, al desiderio di fondamentazione antropologica ed etica della giustizia.⁷³ L’invocazione di un diritto per principi e per valori comunque è largamente avvertita e condivisa. In questa linea l’*approccio costituzionale* possiede un’intrinseca *portata assiologica e apodittica*, costituisce il contesto attuale probabilmente più aperto e sensibile ad un vero umanesimo civile.⁷⁴ L’*esasperato tecnicismo* e la “*ipertrofia rivendicatoria*” minacciano non di meno l’attività dei costituzionalisti secolari.⁷⁵ I diritti umani e costituzionali

⁷⁰ La costituzione della Chiesa quindi non è l’ultima e più radicale espressione della giuridicità canonica.

⁷¹ I diversi rami scientifici si inseriscono sul tronco o fusto costituzionale ma presentano una propria autonomia e specificità.

⁷² L’*ipertrofia* e la complicazione dell’apparato normativo nuoce evidentemente all’adeguata regolamentazione dei rapporti sociali. Al contempo, la complessità e l’allontanamento della giustizia dal suo nucleo primigenio induce a ricercare l’identità e il reale presupposto della convivenza civile.

⁷³ In assenza di un orientamento metafisico e ultrasistematico dello *ius* qualunque tentativo è piuttosto fallace e insicuro. Per un inquadramento del neo-costituzionalismo cfr. L. M. CRUZ, *La constitución como orden de valores. Problemas jurídicos y políticos. Un estudio sobre los orígenes del neoconstitucionalismo*, Granada, Comares, 2005; ID., *Estudios sobre neoconstitucionalismo*, México D.F., A. M. Porrúa/Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, 2006.

⁷⁴ Il concetto è ben sviluppato da A. LLANO CIFUENTES, *Humanismo cívico*, Barcelona, Ariel, 1999.

⁷⁵ L’accentuazione degli aspetti tecnici e procedimentali e, soprattutto, la moltiplicazione

appaiono ad ogni modo come l'effettiva ed estrema risorsa per la residua vigenza del diritto naturale nel sistema statale e internazionale.⁷⁶ La formalità scientifica (estensivamente intesa) appare dunque come il principale foro di discussione e canale di dialogo circa l'impostazione e i contenuti direttivi dell'apparato giuridico.⁷⁷

Nel *fronte canonico* il problema è, in parte, inverso: il fermo riferimento alla giustizia e alla verità tende a sminuire le risorse tecniche e formali. La supposizione dell'efficacia pastorale e, spesso, la pretesa carismatica o aristocratica nello svolgimento della giurisdizione mette in ombra le formalità e le garanzie procedurali (si pensi ad es. alla promulgazione delle leggi, alla tipologia e formulazione delle disposizioni normative, al controllo amministrativo, alla legalità penale, ecc.). Lo strumentario razionale e prudentiale umano integra un elemento magari secondario e accessorio ma non per questo inutile o irrilevante. Il richiamo alla compiutezza delle spettanze degli amministrati offre pertanto una proficua indicazione di rigore cautelare e di promozione del buon governo. Al di là del problema comportamentale, si palesa pure un'esigenza di conformità con la tradizione canonica e con l'*ars boni et aequi*. Un criterio legalistico e casuistico mal si attaglia allo spirito della legislazione ecclesiastica e alla razionalità del giusto. Un'impostazione apodittica e di principio, orientata al rispetto dei beni e delle relazioni essenziali, sembra invece avvalorare il realismo e il personalismo giuridico.⁷⁸ Il problema sembra più di *ratio* e di mentalità del giurista che di precise scelte metodologiche o direttive, la finalità trova però un'esplicitazione e una conferma positiva proprio nello statuto del fedele che costituisce il nucleo e il prototipo dello *ius* per principi e per valori.⁷⁹ La *garanzia dei diritti* e la *razionalità dell'esercizio del governo*, il portato più proprio della scienza costituzionale universale, restano insomma l'indirizzo più sicuro e produttivo per migliorare il modello ecclesiale.

e rarefazione delle istanze (spesso si presentano come 'diritti costituzionali' semplici desideri o aspirazioni individuali) sono un chiaro segno di involuzione della cultura costituzionale.

⁷⁶ Cfr. W. WALDSTEIN, *Scritto nel cuore. Il diritto naturale come fondamento di una società umana*, Torino, Giappichelli, 2014.

⁷⁷ La filosofia del diritto attuale purtroppo spesso rinuncia alle questioni di fondo e di principio.

⁷⁸ La distinzione proposta (diritto apodittico - diritto casuistico) prende spunto dalla concettualità interpretativa di F. Crüsemann (*Die Tora*, München, 1992) riportata e illustrata dal libro di J. RATZINGER-BENEDETTO XVI, *Gesù di Nazaret*, Milano, Rizzoli, 2007, pp. 151-156.

⁷⁹ «Il rapporto tra principi e valori è indubbiamente di reciprocità, in quanto i valori sociali esprimono l'apprezzamento da attribuire a quei determinati aspetti del bene morale che i principi intendono conseguire, offrendosi come punti di riferimento per l'opportuna strutturazione e la condotta ordinata della vita sociale» (*Compendio della dottrina sociale della Chiesa*, p. 108, n. 197).